

## TRIBUNALE DI SCIACCA

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonio Tricoli - Presidente

dr. Francesca Cerrone - Giudice

dr. Valentina Stabile - Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 308 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2015 vertente

### TRA

D.A., nata a R. in data (...) C.F. (...) elettivamente domiciliato in ..., Via ...presso lo studio dell'Avv...., che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

- parte attrice-

### CONTRO

D.A., nata a R., in data (...) C.F. (...) elettivamente domiciliato in..., Piazza..., presso lo studio dell'Avv. ...che la rappresenta e difende per mandato in atti;

- parte convenuta-

### E NEI CONFRONTI DI

D.P., nato a R., in data nata (...), C.F. (...) elettivamente domiciliato in..., Via ...presso lo studio dell'Avv. ...che lo rappresenta e difende per mandato in atti

- parte convenuta -

**Oggetto:** Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con atto di citazione regolarmente notificato D.A. conviene in giudizio i propri germani, D.A. e D.P., lamentando la nullità, per carenza di autografia, del testamento olografo, datato 02/03/2008 e pubblicato il 28/11/2013 con rep. (...) e racc.(...), poi registrato in Agrigento il 06/12/2013 al n. 5223, formalmente riferibile alla comune madre A.G., con il quale D.A. veniva nominata erede universale.

Oggetto del testamento è la piena proprietà dell'immobile sito a R. nella Via F. n.7, censito al catasto del Comune al foglio (...), particella (...), sub (...), e la somma di denaro pari a Euro 54.000,00 circa, di cui Euro 45.000,00 quale saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario n. (...) intrattenuto in vita dalla de cuius con B.I.S.P., ed Euro 9.266,83 quale saldo attivo del libretto postale n. (...), sempre nella titolarità della defunta.

La domanda attorea tende a ottenere l'invalidità degli effetti giuridici finora prodotti dal testamento impugnato e così consentire l'applicazione delle norme disciplinanti la successione ab intestato.

La peculiarità della vicenda si riscontra nel fatto che la proprietà del fabbricato sito a Ribera risulta essere stata già ceduta in vita dalla de cuius a D.A. con atto pubblico di donazione stipulato il 19/02/2010, anch'esso fatto oggetto di un'azione di impugnazione, incardinata innanzi al Tribunale civile di Sciacca nel procedimento n. 791/2013 R.G., pure avanzata dall'odierna attrice per ottenerne la nullità ex art. 775 c.c. sull'addotta incapacità naturale d'agire della donante all'atto del rogito notarile; nella medesima causa, l'attrice impugnava altresì l'elargizione ricevuta in vita da D.A. della somma di Euro 35.000,00, derivante da un titolo bancario scaduto nell'ottobre 2009, per difetto di forma ex art. 782 c.c.

Nel procedimento de qua il Tribunale rigettava la domanda spiegata dall'attore, riqualificando il contratto avente ad oggetto l'immobile come "contratto di mantenimento in quanto, da un lato, l'immobile è di modesto valore e, dall'altro lato, la signora al momento della stipulazione, non risultava affetta da significative patologie e non era in condizioni di salute tali da far prevedere un prossimo trapasso. Ne consegue che il contratto di vitalizio appare connotato da effettiva aleatorietà. La piena validità ed efficacia dello stipulato contratto (atipico) di vitalizio comporta l'inammissibilità dell'azione di riduzione, esperibile, nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, solo in relazione a disposizioni testamentarie e donazioni e non già nei confronti di negozi inter vivos a titolo oneroso, come quello in oggetto"; riconduceva, inoltre, l'elargizione della somma di denaro alle liberalità d'uso di cui all'art. 770 c.c., come tale non soggetta al requisito di forma prescritta per le donazioni.

La sentenza di primo grado veniva resa oggetto di appello, sicché, stante la pregiudizialità della questione rispetto alla vicenda all'odierna attenzione, posto che l'eventuale nullità delle liberalità sopra descritte avrebbe accresciuto il compendio ereditario rilevante nell'attuale sede, questo Giudice sospendeva il procedimento ai sensi degli artt. 295 e 337 c.p.c.

La Corte di appello di Palermo, sez. II civile, si pronunciava con sentenza n. .../2020, passata in giudicato il 28/11/2020 e allegata al ricorso in riassunzione della causa in primo grado, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., presentato il 27/01/2021 da D.A..

Ad avviso del Giudice d'appello, il rogito notarile del 19/02/2010 non può dichiararsi nullo per non essere stata raggiunta la prova che al momento della stipula la donante fosse realmente incapace di intendere e volere; la Corte d'Appello nulla indicava, però, in merito alla qualificazione giuridica di quella stipulazione, lasciando intendere che vada condivisa la qualificazione di quel sinallagma come contratto atipico di vitalizio, con conseguente impossibilità di farlo soggiacere all'azione di riduzione per lesione della quota di legittima ereditaria.

Per quanto riguarda, invece, la dazione della somma di Euro 35.000,00, la Corte d'Appello confuta la soluzione prospettata dal Giudice di prime cure, ritenendo non corretto qualificare tale elargizione come liberalità d'uso, per non essere stata raggiunta la prova dell'*animus donandi* in capo al disponente; più corretto, pertanto, ragionare in termini di spostamento patrimoniale senza giusta causa, ergo di indebito oggettivo da restituire.

Alla luce degli accadimenti finora illustrati, parte attrice conclude chiedendo al Tribunale di: dichiarare nullo o inefficace il testamento impugnato, dunque procedere allo scioglimento della comunione esistente tra tutte le parti in causa relativamente all'intero patrimonio ereditario, procedendo ad attribuire a ciascun dividendo la porzione corrispondente alla quota ex lege dei beni della de cuius, previo conferimento ed imputazione alla massa ereditaria di quanto direttamente o indirettamente donata a D.A., fra cui il valore dell'immobile sito a R. e la somma di Euro 35.000,00, come statuito dalla Corte di Appello di Appello con la sentenza n.151/2020 cit.; in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la validità del testamento olografo, ritenere e dichiarare la lesione delle quote di legittima riservate, ex art. (...) c.c, a D.P. e D.A., dunque procedersi alla loro reintegrazione ex art. 553 e ss. c.c.; dichiarare ridotte, previa consulenza tecnica di ufficio, la disposizione testamentaria nonché le donazioni effettuate in vita dalla de cuius e procedersi a divisione giudiziale dei cespiti ereditari mediante formazione delle masse ereditarie, con obbligo di collazione e successiva formazione delle quote di riserva spettanti a ciascun erede; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore.

Nei propri scritti difensivi, D.P., costituitosi nel presente giudizio, sostanzialmente mutua le conclusioni avanzate dalla sorella D.A., chiedendo che il Tribunale dichiari aperta la successione legittima e proceda allo scioglimento della conseguente comunione ereditaria, attraverso l'attribuzione a ciascuno dei tre eredi delle quote indicate nella relazione del CTU, geom. E.G., depositata il 05/12/2017.

Viceversa, la convenuta D.A., anch'ella coistituitasi, rappresenta che il nominato CTU indica Euro 83.319,39 quale valore complessivo del compendio ereditario, da cui, però, per una corretta determinazione della quota spettante a ciascun coerede, andrebbe sottratto il valore del fabbricato sito in Ribera, stimato dallo stesso CTU in Euro 30.000,00; ciò in quanto la pronuncia della Corte di Appello n. 151/2020 cit. non solo non ha annullato l'alienazione dell'immobile avvenuta con rogito notarile del 19/02/2010, ma neppure avrebbe modificato la qualificazione di "contratto (atipico) di vitalizio" che di quel sinallagma aveva fornito il Giudice di prime cure, sottraendo, così, il valore del rispettivo immobile dall'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, riservata, come noto, alle donazioni e ai lasciti testamentari.

Orbene, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e come tale va accolta nei termini che seguono.

Fondamentale, anzitutto, richiamare la conclusione del CTU esperta grafologa, dott.ssa C.B., ad avviso della quale "il testamento in verifica datato è stato effettivamente vergato dalla mano della signora A. ma non in modo esclusivo. È infatti plausibile, verosimile e dimostrata l'ipotesi di presenza e assistenza, nella scrittura, di un'altra mano la cui partecipazione corregge e, in alcuni punti, sostiene la mano della de cuius".

In maniera condivisibile, poiché espressione di scrupolo periziale nell'utilizzare consoni criteri di ricerca tecnica, il CTU, nel rispondere alle obiezioni sollevate dal CTP incaricato da D.A., sottolinea la presenza in seno al testamento di chiari "indici di collaborazione nell'apposizione" delle parole ivi scritte: "Ciò che è in discussione nel testamento è la presenza di intere parole perfettamente apposte e senza il minimo tremore, evento grafomotorio impossibile per una persona che ha perso l'elasticità muscolare come nel caso della signora A. perché tale abilità, come sottolineato alla nota 7 della CTU, una volta persa non è più recuperabile".

Pertanto, stante il rigore dell'art. 602 c.c., giusta interpretazione fornita dalla Suprema Corte, "La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la "mano guidante" sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo" (Cass. Sez. VI civ., ord. n. 24882 del 06/11/2013; Cass., Sez. VI civ., ord. n. 5505 del 06/03/2017).

Ne consegue la nullità del testamento olografo impugnato e apparentemente riconducibile ad A.G., con apertura della successione ab intestato e riconduzione alla massa ereditaria di tutti i beni nella titolarità della de cuius all'atto del suo decesso.

Necessario, a questo punto, individuare i beni che formano l'eredità relitta di A.G..

Occorre sgomberare il campo soprattutto dal dubbio ruotante attorno alla natura dell'atto traslativo della proprietà del fabbricato sito a R. nella Via F. n. 7, oggetto del rogito notarile del 19/02/2010: mentre D.P. e D.A. sostengono che la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n.151/2020 cit., abbia attribuito alla datio natura donativa, la convenuta D.A. reputa che la stessa sentenza non abbia, invece, inciso sulla qualificazione che della datio ha fatto il Tribunale di Sciacca attraverso la sentenza di primo grado appellata, vale a dire "contratto (atipico) di vitalizio".

La soluzione del dubbio, imprescindibile per comprendere se l'oggetto di questo trasferimento possa essere, o meno, oggetto di collazione ereditaria, dunque aggredibile con l'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, passa attraverso un'approfondita disamina dell'istituto del giudicato, implicito ed esplicito, interno ed esterno.

Dalle pronunce della Suprema Corte agevole estrapolare l'insegnamento per cui l'istituto de quo trova fondamento negli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.; si può distinguere un giudicato implicito interno, che si forma le volte in cui una questione trattata dal Giudice di prime cure non sia stata espressamente riproposta nel grado successivo, e un giudicato implicito esterno, valido per le controversie diverse da quella nella quale una questione giuridica è stata affrontata e risolta dall'Organo giudiziario.

La regola generale del giudicato implicito interno relativamente alle questioni non riproposte dalle parti nei gradi di giudizio successivi subisce le eccezioni di legge, ad esempio "la sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell'ipotesi che abbia esaminato e deciso delle questioni preliminari di merito ai fini dell'accertamento della competenza, sicché dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l'esame e l'applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza" (Cass., Sez. I civ., ord. n. 6970 del 20/03/2018); ancora, alla luce dell'art. 1421 c.c., "Ogni ipotesi di limitazione posta alla rilevabilità officiosa della nullità deve, pertanto, essere definitivamente espunta dall'attuale sistema processuale con riguardo a tutte le azioni di impugnativa negoziale (Cass., sez. Unite civ., sent. n. 26243 del 12/12/2014); inoltre, "Il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza

indissolubile, e dunque che l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile" (Cass. Sez. I civ., sent. n. 16824 del 05/07/2013); infine, "In materia di ricorso per cassazione, la sentenza di merito che pronunci la decadenza in base al principio della "ragione più liquida" non determina un giudicato implicito sulla sussistenza della pretesa, bensì un assorbimento cosiddetto improprio della domanda non esaminata, sicché la Suprema Corte può, annullando l'erronea statuizione di decadenza, decidere nel merito sull'inesistenza del diritto ove la questione abbia natura esclusivamente giuridica e non richieda nuovi accertamenti di fatto, sì da essere rilevabile, per la prima volta e anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. VI civ., sent. n. 5724 del 20/03/2015).

Al di fuori delle ipotesi desumibili dalla normativa esistente e meglio esaminata dalla Corte di Cassazione, il principio per cui il giudicato, quindi anche e soprattutto quello esterno, copre "il dedotto e il deducibile" torna a esprimersi nella sua interezza, sicché l'autorità della cosa giudicata interessa sia quanto espressamente dedotto dalle parti e su cui esse abbiano avuto l'opportunità di confrontarsi nel pieno contraddittorio, sia le questioni che, in qualsiasi modo assurgenti ad antecedenti logico/giuridici della pronuncia, le parti avrebbero potuto sollevare.

La ratio della cosa giudicata risponde, del resto, alla logica costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost., espressa nei principi di: stabilità e certezza del diritto, per avere una risposta stabile e definitiva sulla domanda giudiziale; armonizzazione, per evitare tante minime unità decisorie; effettività della tutela ed economia (extra) processuale, per evitare una moltiplicazione dei processi con tempi e costi eccessivi.

Chiaro, allora, che l'obiettivo cui deve tendere la decisione giudiziale, ossia essere certa, stabile e affidabile, legittima pronunce "incidenter tantum" solo in via eccezionale, nelle ipotesi sopra meglio illustrate.

Da qui la soluzione della questione, posto che non può più essere messa in dubbio la qualificazione del contratto avente ad oggetto l'immobile sito a R., stante il giudicato esplicito realizzatosi nell'apposita sede, nel cui contraddittorio le parti hanno avuto pari dialettica e che ha prodotto l'effetto di giudicato sia formale, sia sostanziale, anche all'esterno, quantomeno fra le medesime parti; con l'ovvia conseguenza di espungere dal relitto ereditario il fabbricato, oggetto non di una donazione ma, appunto, di un contratto atipico di mantenimento.

Prima di pervenire alle conclusioni finali, doveroso pronunciarsi sull'altra domanda giudiziale avanzata da Parte attrice e avente ad oggetto la richiesta di indennità per l'occupazione sine titolo dell'immobile sito a R. da parte di D.A..

Tale domanda non può trovare accoglimento, poiché ai fini risarcitori rileva il danno-conseguenza, allegato e provato, anche sulla base di presunzioni semplici ma senza che questo alleggerimento dell'onere probatorio possa spingersi fino all'esonero dalla dimostrazione imprescindibile dell'intenzione concreta del proprietario estromesso dal godimento di mettere l'immobile a frutto (Cass., sez. un civ., sent. n. 26972 del 11/11/2008; Cass., sez. un civ., sent. n. 16601 del 05/07/2017; Cass., Sez. III civ., ord. n. 7280 del 16/03/2021).

A ben guardare, D.A. si limita ad addurre un danno in re ipsa da occupazione dell'immobile ad opera della germana convenuta, senza, dunque, supportare l'allegazione con documenti espressivi di reali dati economico/finanziari, quali prospetti di investimento o elementi presuntivi simili che avrebbero potuto giustificare una simile richiesta.

Da accogliere, invece, la domanda spiegata da D.A. circa la deduzione, pro quota, dall'asse ereditario delle spese sostenute per gestire l'ambito funerario coinvolgente la defunta A.G., dell'importo dimostrato di Euro 6.078,82, in ossequio al chiaro tenore dell'art. 752 c.c.

In conclusione, alla luce delle risultanze istruttorie e delle superiori considerazioni, le posizioni attive e passive che costituiscono l'asse ereditario riferibile ad A.G. alla data del suo decesso avvenuto il 12/11/2013, che cadono in successione legittima per carenza di testamento valido e che vanno, dunque, assegnate a ciascuno dei tre coeredi in parti uguali, sono unicamente le seguenti somme di denaro:

- 1) n. 1 libretto postale (...) con saldo attivo di Euro 9.266,83;
- 2) n. 1 conto corrente bancario (...) presso B.I.S.P. con saldo attivo di Euro 44.052,56;
- 3) Euro 35.000,00 derivante da un titolo bancario scaduto nell'ottobre 2009;
- 4) passività per Euro 6.078,82 per servizi funerari, già corrisposti ai creditori dalla coerede D.A..

La quota di spettanza di ciascun coerede, pari a 1/3 dell'asse ereditario è allora pari a Euro 27.413,52.

Quanto alle spese, tenuto conto sia del fatto che la proposta conciliativa avanzata dal Tribunale in data 31/01/2018 prendeva in considerazione una realtà giuridica poi superata dalla sentenza n.

151/2020 della Corte di Appello di Palermo, passata in giudicato, sia della soccombenza parziale qui registrata, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite, ex art. 92 co. 2 c.p.c.

Le spese occorse per l'espletata CTU grafologica liquidate con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico di D.A. mentre quelle occorse per la CTU relativa alla quantificazione del patrimonio ereditario devono porsi in parti uguali in capo a tutte le parti, in solido tra di loro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la nullità del testamento olografo riferibile ad A.G. pubblicato il 28/11/2013 con rep. (...) e racc.(...), registrato in Agrigento il 06/12/2013 al n. 5223;

- dichiara aperta la successione legittima di A.G.;

- dichiara che il compendio ereditario è costituito da un attivo monetario di Euro 88.319,39 e da passività per complessivi Euro 6.078,82;

- dichiara che la quota spettante a ciascuno dei tre coeredi è pari a Euro 27.413,52 e, per l'effetto, condanna la convenuta D.A. a corrispondere a D.P. e D.A., a titolo di quota pro-capite dell'eredità della de cuius, a ciascuno la somma di Euro 27.413,52;

- Pone a carico di D.A. le spese occorse per la CTU grafologica redatta dalla dottoressa C.B.;

- pone in capo a tutte le parti in solido le spese occorse per la CTU estimativa redatta dal G.E.G.

- dichiara interamente compensate le spese di lite

Conclusione

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sciacca in Sciacca, in data 21 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022.